



Civile Ord. Sez. 6 Num. 14727 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 19/07/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

INCHINGOLO MICHELE DAMIANO, in qualità di titolare della ditta ORANGERIE DI INCHINGOLO MICHELE DAMIANO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Corso n. 433/d, presso l'avv. GIOVANNI SPINAPOLICE, unitamente all'avv. SEBASTIANO DE FEUDIS, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DI INCHINGOLO MICHELE DAMIANO, IN QUALITA' DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE ORANGERIE, CORPOSANTO VITO, CROCETTA PASQUALE, DI GENNARO STEFANO e SULA ERVIN

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1216/14, pubblicata il 24 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile

OGGETTO: dichiarazione di fallimento

2606
16.

NRG 20713-14 Inchingolo-Fall Inchingolo e altri - Pag. 1



2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Cecilia Di Lernia per delega del difensore del ricorrente.

Fatto e Diritto

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

« 1. — Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da Michele Damiano Inchingolo, in qualità di titolare della ditta individuale Orangerie di Michele Damiano Inchingolo, avverso la sentenza emessa il 17 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato il fallimento del reclamante, su ricorso di Vito Corposanto, Pasquale Crocetta, Stefano Di Gennaro ed Ervin Sula.

2. — Avverso la predetta sentenza l'Inchingolo ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. — A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto:

a) la violazione o la falsa applicazione dell'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver valutato il superamento della soglia di fallibilità in base alle risultanze dello stato passivo, anziché in base all'istruttoria prefallimentare, dalla quale erano emerse l'insussistenza di altri crediti, oltre a quelli dei ricorrenti, la riduzione dell'importo di questi ultimi al disotto della soglia prevista dal nono comma dell'art. 15 cit., per effetto del pagamento di un acconto, ed il difetto di efficacia esecutiva della diffida accertativa riguardante i crediti degli'istanti;

b) la violazione o la falsa applicazione dell'art. 5 della legge fall., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

J



controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il reclamo riguardasse soltanto il superamento della soglia di fallibilità, senza considerare che egli aveva contestato anche la sussistenza dello stato d'insolvenza, affermata dalla Corte di merito sulla base del mero inadempimento dei crediti fatti valere dagli istanti e dell'impossidenza di esso ricorrente, nonostante l'assenza di ulteriori indizi e dell'avvenuta cessazione dell'attività della ditta da circa due anni.

4. Il primo motivo è infondato nella parte concernente la possibilità di avvalersi, quale elemento di prova a sostegno dell'avvenuto superamento della soglia minima d'indebitamento al cui riscontro l'art. 15, nono comma, della legge fall. subordina la dichiarazione di fallimento, anche delle risultanze non contestate dello stato passivo, la cui utilizzabilità, più volte ribadita da questa Corte in riferimento all'accertamento dello stato d'insolvenza, non può ritenersi esclusa dall'espresso riferimento della norma in esame alle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, nell'ambito della quale è consentito anche il ricorso ad elementi diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè si tratti di elementi anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952; 4 maggio 2011, n. 9760; 6 settembre 2006, n. 19141). Nessun rilievo può assumere, in contrario, il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente, il quale non si occupa in alcun modo della questione in esame, riferendosi, per la parte che qui interessa, esclusivamente alla possibilità di tener conto, ai fini del superamento della soglia minima d'indebitamento, anche dei crediti non definitivamente accertati (cfr. Cass., Sez. I, 24 aprile 2014, n. 9274).

Tale principio, che trova conferma in altri precedenti riguardanti l'accerta-



mento dei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. I, 15 ottobre 2015, n. 20877; 2 dicembre 2011, n. 25870), consente di ritenere infondata anche la censura riflettente l'omessa valutazione delle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine ai crediti fatti valere con l'istanza di fallimento, il cui contenuto non è stato d'altronde neppure riportato nel ricorso, nonostante le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito: quest'ultima, infatti, ha sostanzialmente escluso la configurabilità di una ragionevole contestazione dei crediti, in ragione della mancata impugnazione da parte del ricorrente della relativa attestazione, risultante da una diffida accertativa notificatagli dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il cui difetto di efficacia esecutiva è stato quindi correttamente ritenuto irrilevante ai fini del superamento della soglia di fallibilità.

Il motivo è invece inammissibile nella parte riguardante la sopravvenuta riduzione dell'importo complessivo dei predetti crediti al di sotto del limite indicato dall'art. 15, nono comma, della legge fall., trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza impugnata, che, implicando un'indagine di fatto in ordine all'effettuazione di un versamento in acconto da parte del ricorrente, non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stati indicati la fase e l'atto in cui la predetta circostanza è stata dedotta.

5. — E' altresì inammissibile il secondo motivo.

L'omessa pronuncia del giudice dell'impugnazione in ordine ad una o più censure proposte con l'atto di gravame non è infatti deducibile come motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo dell'inosservanza della legge sostanziale o del vizio di motivazione, riferibili esclusivamente alla decisione di merito, configurandosi invece come error in procedendo, e precisamente come violazione dello

5



art. 112 cod. proc. civ., che, in quanto idonea a determinare la nullità della sentenza impugnata, dev'essere fatta valere ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. VI, 15 maggio 2013, n. 11801; Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952). La denuncia di tale vizio non può d'altronde risolversi, come nella specie, nella mera segnalazione dell'avvenuta formulazione di ulteriori motivi di gravame, accompagnata dall'illustrazione delle proprie ragioni di diritto inerenti alle questioni asseritamente trascurate dalla sentenza impugnata, ma postula, a pena d'inammissibilità per difetto di specificità, che la parte riporti puntualmente nel ricorso le censure proposte avverso la sentenza di primo grado, al fine di consentire a questa Corte di verificare l'oggetto ed i limiti dell'impugnazione, senza dover ricercare al di fuori del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo (cfr. Cass., Sez. II, 20 agosto 2015, n. 17049; 2 dicembre 2005, n. 26234; Cass., Sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561). ».

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, non ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, reputando, in dissenso dalla stessa, meritevole di accoglimento il primo motivo d'impugnazione, sulla base di un diverso orientamento, già manifestatosi in alcune precedenti pronunce, ed al quale intende dare seguito anche in questa sede.

L'art. 15, ultimo comma, della legge fall. prevede infatti espressamente che il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo. Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministe-

8



riale al d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti d'interferire con il profilo dell'accertamento dello stato d'insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila Euro sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato d'insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (cfr. Cass., Sez. I, 13 luglio 2015, n. 14596; 4 luglio 2014, n. 15343).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il secondo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'11 aprile 2016, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

A